SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 ottobre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Marino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marino (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marino (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Enza Caporale è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marino (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 settembre 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 settembre 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Enza Caporale.

Roma, 2 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A07953

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2015.

Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 431, della citata legge n. 190 del 2014, che ha previsto che "Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 432, della predetta legge n. 190 del 2014, che ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 431 sono definite, in particolare:

a) la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dell'Agenzia del demanio e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese; il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, comprendente, tra l'altro, una relazione degli interventi corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal cronoprogramma attuativo degli stessi;

c) la procedura per la presentazione dei progetti;

d) i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato, tra i quali:

1) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

2) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;

3) la tempestiva esecutività degli interventi;

4) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

Visto che, ai sensi del predetto art. 1, comma 433, della medesima legge n. 190 del 2014:

a) i progetti da inserire nel Piano sono selezionati sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, in coerenza con i criteri di cui al comma 432, con indicazioni di priorità;

b) i progetti da inserire nel Piano, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori dei progetti medesimi, sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) tali convenzioni o accordi definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 434 e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa;

d) i soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi;

e) l'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano;

Visto che l'art. 1, comma 434, della citata legge n. 190 del 2014, stabilisce che per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e che, a tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

Considerato che, a tali fini, è stato istituito nel centro di responsabilità "8 - Pari opportunità" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate";

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione ai predetti commi da 431 a 434 del richiamato art. 1 della citata legge n. 190 del 2014;

Vista la nota n. 20350 del 26 maggio 2015 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa proposta;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del bando

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è approvato il bando allegato, con il quale sono definite: le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
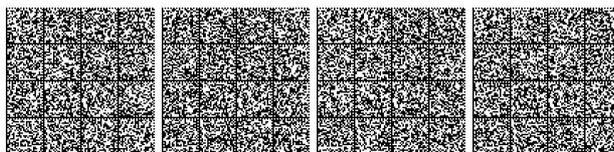
2. Il bando allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Istituzione e funzionamento del Comitato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui ai commi da 431 a 434 della citata legge n. 190 del 2014.

2. Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di presidente. In caso di impedimento o assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dall'altro rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

g) un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

h) un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

i) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. La nomina dei componenti del Comitato avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei progetti. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

4. Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità.

5. Il Comitato viene convocato dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento del Comitato stesso, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.

7. Il Comitato dura in carica fino al completo espletamento della procedura di valutazione dei progetti.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, il Comitato si avvale del supporto di una segreteria tecnica, che opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'Amministrazione di appartenenza.

9. I componenti del Comitato e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, il Dipartimento per le pari opportunità può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti del Comitato e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3.

Modalità di individuazione dei progetti

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. Con le medesime convenzioni o accordi di programma vengono definite le modalità necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

Art. 4.

Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano sono finanziati, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse

provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi o dell'attivazione dei servizi.

Il presente decreto e l'allegato bando sono sottoposti alla registrazione dei competenti organi di controllo e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

ALLEGATO

Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

1. Oggetto e dotazione finanziaria

1. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», in attuazione dell'articolo 1, commi 431, 432, 433 e 434 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il presente bando stabilisce le modalità e la procedura per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti di riqualificazione, costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

2. La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014, è di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00.

2. Soggetti promotori

1. Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.

2. Ai fini del presente bando si intende:

per area urbana degradata un territorio che presenti:

un indice di disagio sociale (IDS) pari o superiore all'unità. L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei seguenti indicatori dai rispettivi valori medi nazionali, rilevati dal censimento ISTAT del 2011 secondo la formula:

IDS ZFU = 0,40*(DIS(i) – DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ – OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) – GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ – SCOL(i))

Dove:

[DIS(i)] tasso di disoccupazione

[OCC(i)] tasso di occupazione

[GIOV(i)] tasso di concentrazione giovanile

[SCOL(i)] tasso di scolarizzazione

riferiti al semestre precedente a quello della rilevazione,

e

un indice di disagio edilizio (IDE) pari o superiore all'unità. L'indice compara lo stato di conservazione degli edifici dell'area urbana degradata con il valore medio nazionale secondo la seguente formula:

IDE = [(ERp + *ERm)* / Tot ER] / 0,168

Dove il coefficiente di ponderazione corrisponde alla percentuale nazionale degli edifici con stato di conservazione "pessimo" o "mediocre" residenziali

dove:

ERp = edifici residenziali dell'area urbana degradata in pessimo stato di conservazione

ERm = edifici residenziali dell'area urbana degradata in mediocre stato di conservazione

Tot ER = Totale edifici residenziali dell'area urbana degradata

Gli indicatori potranno essere rilevati anche a livello di territorio infracomunale, attraverso l'aggregazione di particelle censuarie contigue con riferimento ai dati rilevati dal Censimento 2011.

L'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE) dell'area urbana degradata candidata devono essere in ogni caso superiori al valore medio dei due indici calcolati per l'intero comune.

3. Possono presentare domanda i comuni sia singolarmente, sia in qualità di capofila di una aggregazione temporanea di comuni confinanti che hanno nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate come definite al comma 2.

4. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune capofila.

5. Il comune può presentare un solo progetto o singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.

3. Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano;

b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattività della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili;

c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;

d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalità e del disagio anche della popolazione immigrata;

e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani;

f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrità dell'abitare, il risparmio energetico, la mobilità alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilità ambientale complessiva degli interventi;

g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati volti a stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili.

2. A tal fine ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve:

a) illustrare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito; illustrare i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare;

b) illustrare e articolare le attività progettuali; illustrare le modalità di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico; indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne le modalità di individuazione;

c) indicare le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;

d) prevedere un programma di intervento delle attività, parte integrante della relazione di progetto;

e) contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato così come dei fondi comunitari.

3. Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando, sono altresì escluse le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 2 e le proposte che:

a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi;

b) siano finalizzate esclusivamente ad attività di formazione, studio e ricerca;

c) siano relative a progetti concernenti la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;

d) non siano presentate secondo le modalità indicate al successivo articolo 4;

e) non indichino puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della relazione di progetto, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *g)*, l'indicatore misurabile di tali risultati e non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di progetto;

f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia altresì presentato altro progetto in forma aggregata con altri comuni.

4. Il progetto è elaborato:

a) a livello di studio di fattibilità, masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo;

b) il documento di cui al precedente punto *a)* deve essere corredato da una documento di analisi che evidenzi le condizioni di partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a:

esistenza di fenomeni di devianza e criminalità anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta e sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti;

tasso di abbandono scolastico comunale superiore alla media nazionale;

limitate opportunità culturali e sociali;

presenza di fenomeni massicci di immigrazione irregolare e clandestina;

presenza di immobili abbandonati, aree compromesse o degradate, così come richiamate dalla Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, quali aree industriali dismesse, spazi pubblici degradati e residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso pubblico che hanno perso le loro originarie funzioni;

estensioni significative rispetto al contesto locale;

collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all'assetto infrastrutturale;

aree con significativi fenomeni di contrazione delle attività commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla piccola impresa, alle attività artigianali, alle attività professionali, alle start-up.

4. Modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione.

2. Le domande, predisposte secondo quanto sopra specificato e complete dei prescritti documenti di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle norme del "Codice dell'amministrazione digitale". Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

3. Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" è allegata la seguente documentazione (in formato *PDF)*, predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e dell'attribuzione dei punteggi:

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente bando con l'indicazione specifica di ciascuna caratteristica di cui al medesimo comma corredata di idonea documentazione giustificativa di dettaglio e su basi oggettive anche avvalendosi di dati o di documentazione rilasciati da altre amministrazioni o enti competenti;

b) documentazione relativa alla formalizzazione delle aggregazioni temporanee, con l'indicazione del comune confinante capofila;

c) delibera comunale relativa ai finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati, con l'indicazione della somma finanziata, nella quale vengano posti in evidenza la capacità di coinvolgimento di soggetti privati, i quali devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati, di cui al punto D della tabella riportata al citato articolo 6, comprensiva del programma attuativo nel quale è altresì indicato l'ammontare delle risorse finanziarie distinte per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017, ove trattasi di interventi da realizzarsi con durata pluriennale;

d) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione ambientale (VIA, VINCA, VAS a seconda dei casi e delle aree di intervento);

f) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;

g) relazione descrittiva del progetto, che evidenzia gli effetti di "miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, mediante attivazione di servizi e/o interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e/o educativi, alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali", riportati al punto B della tabella di cui all'articolo 6. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, e dovrà essere corredata da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;
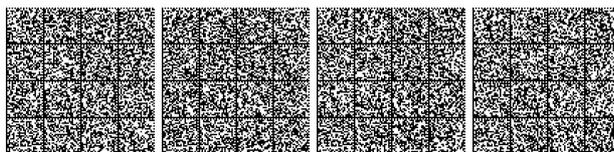
h) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, con relativo quadro economico complessivo, nella quale vengono posti in evidenza gli effetti di "Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", riportati al punto A della tabella di cui al citato articolo 6;

i) relazione tecnica sulle caratteristiche principali del progetto di riqualificazione urbanistica, infrastrutturale, dei servizi, ambientale e paesaggistica, delle aree urbane degradate costituito da un insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, con relativo quadro economico complessivo;

l) atto di nomina del responsabile del procedimento;

m) progetto a livello di studio di fattibilità, masterplan o progetto preliminare e relativa delibera di approvazione.

5. Procedura di valutazione

1. La procedura di valutazione è effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato "comitato" di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le seguenti fasi:

a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento della completezza della domanda e alla verifica di tutti i documenti e requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione;

b) il comitato provvede alla valutazione delle domande, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione allegata.

2. Nel corso dell'istruttoria tecnica possono essere richiesti l'integrazione o il completamento della documentazione, che deve essere comunque in possesso del proponente prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Sono ammesse le sole integrazioni ascrivibili alla mancanza, incompletezza o irregolarità non essenziali dei documenti e delle dichiarazioni. Le suddette integrazioni devono pervenire entro i termini fissati nella richiesta, pena l'esclusione.

3. Il comitato effettua controlli sulle domande presentate e sulla relativa documentazione a corredo, richiedendo agli enti la necessaria documentazione progettuale ed amministrativa e fissando un termine per la presentazione. I comuni trasmettono la documentazione entro i termini indicati, pena l'esclusione.

6. Criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei punteggi

1. I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri:

Progressivo	Criterio	Punti
A	Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. *d)*, punto 1)	P1.max = 30
B	Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori e adulti, vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. *d)*, punto 2)	P2.max = 30
C	Tempestiva esecutività degli interventi. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. *d)*, punto 3)	P3.max = 15
D	Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati. (Legge 190/2014, articolo 1, comma 432, lett. *d)*, punto 4)	P4.max = 25

Criterio A – Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Il comitato attribuisce il punteggio come di seguito illustrato, sulla base della valutazione della "riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" esposta nella relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche principali dell'insieme coordinato di interventi, a firma del RUP, di cui all'articolo 4:

1. Produzione di effetti durevoli di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale anche oltre la fine del progetto: 0.5*anni durata effetti oltre la chiusura: max 5 punti;

2. Coordinamento tra interventi finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e al degrado sociale: max punti 4;

3. Presenza di obiettivi chiari e raggiungibili, con il migliore rapporto tra obiettivi, azioni e costi di realizzazione: max punti 4;

4. Sostenibilità economica anche oltre il termine del progetto coperto dal finanziamento: max punti 5;

5. Previsione di interventi di riqualificazione che interessino aree di crisi complessa: max punti 2.

I fattori sopra indicati si possono sommare.

Criterio B - Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive e alla tutela di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali

1. Sviluppo dei servizi sociali ed educativi

Coeff.intervento.SocEduc: fino a 0,3

2. Promozione delle attività culturali, didattiche e sportive

Coeff.intervento.CultDidatt.Sport: fino a 0,3

3. Interventi di ristrutturazione edilizia

Coeff.intervento.RistrEdiliz: fino a 0,1

4. Interventi di protezione e accoglienza di minori ed adulti vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali

Coeff.intervento.VittViol: fino a 0,3

Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.intervento.xxxxx.

Il proponente dovrà indicare l'aspetto prevalente della proposta per ogni singolo intervento, nella relazione descrittiva di cui all'articolo 4.

I fattori sopraindicati si possono sommare.

Criterio C - Tempestiva esecutività degli interventi

1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione, ovvero progetti di servizi il cui inizio dell'attivazione o dello sviluppo è garantita entro 90 giorni dal finanziamento del progetto

Coeff.livello.esecutivo = 1,0

2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione ovvero con procedura di gara già avviata per i servizi, per i quali sia allegata la determina a contrarre

Coeff.livello.definitivo = 0,75

3. Interventi con studio di fattibilità, masterplan, o progetto preliminare inclusi i progetti di servizi, approvato dall'amministrazione

Coeff.livello.sfmasterprel = 0,50

Formula: Punteggio C = PC.max x Coeff.livello.xxxx

Il livello del progetto è quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'articolo 4.

Criterio D - Capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici (nazionali ed europei) e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati

1. Interventi con altri finanziamenti pubblici locali ed europei:

Coeff.Finanz.1 = (%Fin.Pubb.Locale + %Fin. Pubb. Europeo/%Fin. Pubb.Locale.max + %Fin. Pubb. Europeo.max)
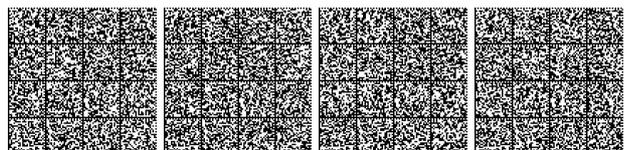
2. Interventi con finanziamenti privati (proponente/promotore/concessionario):

Coeff.Finanz.2 = (%Fin.Privato/%Fin.Privat.max)

3. Interventi con altri finanziamenti pubblici programmati:

Coeff.Finanz.3 = (%Fin.Pubb.progr/%Fin.Pubb.progr.max)

Formula: Punteggio D = PD.max x Coeff.Finanz.xx

I fattori sopraindicati si possono sommare.

I fattori 1 e 3 sopraindicati non si possono sommare, qualora riferiti al medesimo finanziamento.

4. L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, è quello indicato nella documentazione in allegato alla domanda di cui all'articolo 4.

5. Il punteggio complessivo di ciascun progetto è dato dalla somma del punteggio A, relativo al progetto di riqualificazione costituito da un insieme coordinato di interventi, e dalla sommatoria delle medie dei punteggi B, C e D, attribuiti ai singoli lotti o parti contenuti nel suddetto progetto.

6. Al termine della procedura il comitato redige l'elenco dei progetti con indicazione del livello di priorità in funzione del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto.

7. Individuazione dei progetti ammessi a finanziamento

1. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.

2. Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) a parità di punteggio di interventi presentati da un comune e da un'aggregazione di comuni è data priorità al progetto presentato dall'aggregazione di comuni;

b) a parità di punteggio, nel caso di intervento diviso in più lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi già avviati.

8. Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.

2. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito denominato "Fondo", e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri e le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

3. I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.

4. La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.

9. Finanziabilità degli interventi

1. Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.

2. Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non può essere inferiore a euro 100.000,00 e non può in ogni caso superare l'importo massimo di euro 2.000.000,00. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purché specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilità, le ulteriori fonti di finanziamento disponibili.

3. Le convenzioni e gli accordi di programma determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato. In ogni caso, non possono essere erogate quote di finanziamento prima dell'avvio dell'esecuzione degli interventi.

4. I criteri e le modalità di revoca sono stabiliti dalle convenzioni in base alla norma primaria.

10. Responsabile del procedimento

1. È responsabile del procedimento per il presente bando Corrado De Rosa.

15A08012

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 ottobre 2015.

Rettifica del decreto 24 settembre 2015, concernente l'individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2015, recante "Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 2015;

Considerato che il testo del decreto presenta un errore redazionale alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, nella parte in cui è scritto "135° W" in luogo di "135° E";

Ravvisata la necessità di correggere il menzionato errore redazionale;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica del decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2015

1. La lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 24 settembre 2015, recante "Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali è consentito l'impiego di

guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 2015, è così rettificata:

"*a)* Mar Cinese Meridionale, Stretto di Malacca e Singapore: porzione di mare compresa fra i meridiani 78°E e 135°E e fra i paralleli 30°N e 15°S;".

Roma, 19 ottobre 2015

Il Ministro: PINOTTI

15A07952

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2015.

Individuazione degli interventi prioritari per la realizzazione di iniziative a sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delle modalità di presentazione dei progetti, del contributo massimo concedibile a ciascun progetto e di altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura";

Visto l'art. 2 comma 5-*undecies* della legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che individua i soggetti attuatori in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013–2015;

Visto il "Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013–2015" adottato con decreto del Ministro del 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2013, registro n. 3, foglio n. 142, pubblicato sul supplemento ordinario alla *G.U.* n. 141 del 18 giugno 2013;

Considerata la dotazione finanziaria inerente l'annualità 2015 di cui al capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica";

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/90 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;

Ritenuto di dover individuare l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013–2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e di determinare i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile a ciascun progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto individua l'intervento prioritario per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013–2015 cui dare attuazione nella corrente annualità e determina i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità di presentazione dei progetti, il contributo massimo concedibile per la realizzazione del progetto e altre norme procedurali per la concessione delle risorse finanziarie.

2. Per l'annualità 2015 è individuato in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013–2015 il seguente intervento per la realizzazione di iniziative di sostegno dell'attività ittica:

- Definizione di nuove strategie di mercato, nuove opportunità competitive e occupazionali, nuove forme organizzative, nuove fonti energetiche per la valorizzazione del territorio e delle comunità costiere.

3. I programmi, a pena di inammissibilità, non devono riguardare l'esecuzione di attività che costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ed i contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.

Art. 2.

Beneficiari

1. Per l'iniziativa di cui all'art. 1, possono accedere ai contributi i soggetti privati in possesso di adeguate conoscenze del settore ittico in relazione alla natura delle attività del progetto presentato.

2. Non possono accedere al contributo soggetti che abbiano già ottenuto nella corrente annualità la concessione di finanziamenti nell'ambito del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015.

3. Per l'attività individuata dall'art. 1, può essere presentato, a pena di inammissibilità, un unico progetto da parte del medesimo soggetto.

Art. 3.

Presentazione dei progetti

1. Ciascun progetto dovrà pervenire presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC IV – Viale dell'Arte n. 16 – 00144 Roma (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00) entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

2. Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.

3. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione, in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione del progetto nonché l'ulteriore indicazione di quanto segue: "Iniziative a sostegno dell'attività ittica".

4. Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:

a) progetto in triplice copia;

b) copia di atto costitutivo e statuto aggiornati;

c) autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, corredata di fotocopia del documento d'identità, con cui il legale rappresentante dichiara che il progetto non costituisce duplicato di progetti già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati da questa Direzione e da altri Enti;

d) dettagliato *curriculum vitae* del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione del progetto, redatto nelle forma dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. Nel progetto dovranno essere esplicitati i seguenti punti:

- descrizione delle attività oggetto dell'iniziativa;
- obiettivi che si intendono realizzare;
- durata e fasi di realizzazione;
- iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione e il trasferimento dei risultati;
- piano di spesa dettagliato articolato per ciascuna singola attività prevista dalla proposta tecnica, distinto in singole voci di spesa. Per ciascuna voce di spesa, occorre inoltre fornire:

a) una breve descrizione del costo da sostenere (es. consulente esterno per somministrazione e analisi dei questionari atti a rilevare le esigenze di formazione dei destinatari);

b) l'unità di misura considerata per il calcolo del costo (es. ore di lavoro);

c) la quantità necessaria in relazione all'unità di misura prescelta (es. 10, in relazione alle ore di lavoro);

d) il costo unitario (es. euro 30, equivalente al costo di un'ora di lavoro, riferito al personale interno o esterno che si dichiara di utilizzare per quell'attività);

e) il costo totale (es. euro 300, dato dalla moltiplicazione fra la quantità e il costo unitario);

f) eventuali spese generali, ammissibili nella misura massima dell'8% precisando le voci di costo da intendersi ricomprese nelle medesime.

6. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 4.

Valutazione dei progetti

1. I progetti presentati sono esaminati da una Commissione appositamente nominata con provvedimento del Direttore generale delle pesca marittima e dell'acquacoltura che procede alla verifica della documentazione presente nel plico ed alla valutazione in conformità a quanto previsto nei commi che seguono.

2. La Commissione provvede a valutare i progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, così ripartito:

- qualità della proposta tecnica (massimo 80, minimo 45);
- qualità della proposta economica (massimo 20).

3. Tali punteggi sono assegnati sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, redatta sulla base dei criteri di seguito riportati.

4. Qualità della proposta tecnica:

a) completa e dettagliata descrizione del progetto: fino a 10 punti;

b) pertinenza dell'azione e coerenza del progetto con gli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto: fino a 10 punti;

c) trasferibilità e ripetibilità dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 10 punti;

d) innovatività delle strategie proposte per il sostegno dell'attività ittica: fino a 10 punti;

e) qualità ed efficacia delle attività: fino a 10 punti;

f) ricadute attuative del progetto in termini di diffusione territoriale: fino a 10 punti;

g) qualificazione tecnica, in relazione all'ambito di intervento del progetto, del soggetto che presenta il progetto e del personale impiegato per l'esecuzione dello stesso: fino a 10 punti;

h) efficacia delle modalità individuate per la diffusione dei risultati: fino a 10 punti.

5. Qualità della proposta economica:

a) congruità e coerenza della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 10 punti);

b) dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 10 punti).

6. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria dei progetti. La graduatoria è approvata con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e pubblicata sul sito internet www.politicheagricole.it. I progetti che non ottengono il punteggio minimo sopra indicato per l'offerta tecnica sono ritenuti non ammissibili.

7. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti di concessione, scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2015 nell'ambito del capitolo 7080/3 "Contributi per iniziative a sostegno dell'attività ittica" di questo Ministero.

Art. 5.

Massimale di intervento e modalità di erogazione del finanziamento

1. I progetti inseriti in graduatoria saranno ammessi a contributo, fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie del pertinente capitolo di bilancio, nella misura massima del 98% dell'importo di cui al piano finanziario presentato e ritenuto ammissibile, con un massimale di intervento pari ad € 44.000,00 per ciascun progetto.

2. I contributi di cui al comma 1 possono, su richiesta, essere erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 50% come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria;

b) la liquidazione del restante 50% a seguito della presentazione di dettagliata relazione conclusiva e previa approvazione da parte del Comitato di controllo di cui al successivo comma 5 preposta all'esame della rendicontazione amministrativo contabile relativa alle spese sostenute.

3. Eventuali variazioni di spesa che si dovessero rendere necessarie nel corso di esecuzione del programma, non possono comunque determinare l'aumento del contributo.

4. Devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero, le variazioni compensative tra voci di spesa che risultino superiori al 10% dell'importo delle voci di spesa interessate, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

5. La certificazione delle spese viene effettuata da apposito Comitato di controllo nominato dal Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 6.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.

2. L'amministrazione potrà valutare la concessione di una proroga per la conclusione dei lavori, per un periodo massimo di quattro mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.

Art. 7.

Revoche e controlli

1. L'approvazione del progetto è revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l'attuazione delle iniziative sovvenzionate.

2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca.

3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo.

4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.

Il presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.it.

Roma, 9 ottobre 2015

Il direttore generale: RIGILLO

15A07922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 ottobre 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Grazax». (Determina n. 1309/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione con cui la società ALK-ABELLO' A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GRAZAX (estratto di allergeni standardizzato di una pianta della famiglia delle graminacee, phleum ptatense);

Visto il verbale n. 1 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 14-15 e 16 settembre 2015, che approva il cambio di regime di fornitura da RR a RRL della specialità medicinale GRAZAX;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale GRAZAX (estratto di allergeni standardizzato di una pianta della famiglia delle graminacee, phleum ptatense), si applica il seguente regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – allergologo, pediatra ospedaliero, otorinolaringoiatra, pneumologo, immunologo. (RRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2015

p. Il direttore generale: MARRA

15A07923

DETERMINA 12 ottobre 2015.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Binocrit» (eritropoietina). (Determina n. 1305/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione con cui la società SANDOZ GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale BINOCRIT (eritropoietina);

Visto il verbale n. 1 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 14-15 e 16 settembre 2015, in cui si stabilisce di aggiungere i seguenti specialisti: nefrologo, oncologo, anestesista, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale BINOCRIT (eritropoietina) nelle seguenti confezioni:

20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita – (vetro) uso sottocutaneo o endovenoso – 0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;
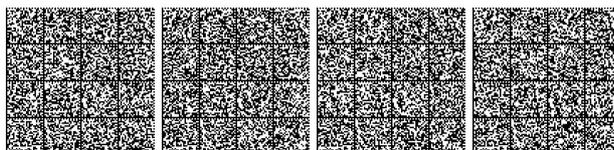
AIC n. 038190219/E (in base 10) 14FH4C (in base 32);

30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita – (vetro) uso sottocutaneo o endovenoso – 0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

AIC n. 038190233/E (in base 10) 14FH4T (in base 32);

40000UI/1,0 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita – (vetro) uso sottocutaneo o endovenoso – 1,0 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita;

AIC n. 038190258/E (in base 10) 14FH5L (in base 32);

20000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro)– uso sottocutaneo o endovenoso–0,5 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;

AIC n. 038190474/E (in base 10) 14FHDB (in base 32);

30000UI/0,75 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro)– uso sottocutaneo o endovenoso–0,75 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 0,75 ml con dispositivo sicurezza per ago;

AIC n. 038190498/E (in base 10) 14FHF2 (in base 32);

40000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) – uso sottocutaneo o endovenoso–1 ml (40000UI/ml) 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;

AIC n. 038190512/E (in base 10) 14FHFJ (in base 32);

si applica il seguente regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, ematologo, nefrologo, oncologo, anestesista, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo (RNRL)

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2015

p. Il direttore generale: MARRA

15A07924

DETERMINA 12 ottobre 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ocupix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1298/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmigea S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ocupix»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 039571017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14 settembre 2015;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OCUPIX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,3% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

AIC n. 039571017 (in base 10) 15RML9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ocupix» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 ottobre 2015

p. Il direttore generale: MARRA

15A07928

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Ascriptin, Cardirene, Flectadol, Migpriv e Acido Acetilsalicilico Zentiva».

Estratto determina n. 1896 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali ASCRIPTIN, CARDIRENE, FLECTADOL MIGPRIV e ACIDO ACETILSALICILICO ZENTIVA.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente ai medicinali Ascriptin, Cardirene, Flectadol Migpriv e Acido Acetilsalicilico Zentiva, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari AIC:

Sanofi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 00832400154;

Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Viale Bodio, 37/B - cap 20158, Italia, Codice Fiscale 11388870153.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07791

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip gola».

Estratto determina V&A n. 1894 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACTIGRIP GOLA;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ACTIGRIP GOLA, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 019971086 - "100 mg/100 ml collutorio" 1 flacone 200 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: JOHNSON & JOHNSON S.P.A. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00071 - Santa Palomba - Pomezia - Roma (RM) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07792

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortiflam».

Estratto determina V&A n. 1891 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale CORTIFLAM;

È autorizzato: l'aggiornamento del "Summary of the Pharmacovigilance System"

da: rev02 del 18/02/2014

a: rev03 del 16/01/2015;

l'introduzione del Risk Management Plan (versione 1.1);

relativamente al medicinale CORTIFLAM, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 035727015 - "2,250 mg cerotto medicato " 4 cerotti medicati

AIC n. 035727027 - "2,250 mg cerotto medicato " 8 cerotti medicati

AIC n. 035727039 - "2,250 mg cerotto medicato " 16 cerotti medicati

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.R.L. (codice fiscale 10616310156) con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi (LO) Italia

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07793

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Fevarin, Dumirox e Maveral».

Estratto determina V&A n. 1909 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali FEVARIN, DUMIROX e MAVERAL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente ai medicinali «Fevarin», «Dumirox» e «Maveral», nelle forme e confezioni autorizzate.

Numero di procedura n. UK/H/0647/001-002/II/041.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.:

BGP PRoducts B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Hoofddorp, Wegalaan 9, cap 2132 JD, Olanda (NL);

BGP Products S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11 - cap 00144 (Italia), codice fiscale n. 02789580590.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07814

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nurofenimmedia».

Estratto determina V&A n. 1907 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NUROFENIMMEDIA.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Nurofenimmedia», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034061010 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 034061022 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio in 103-105 Bath Road, SL1 3UH - Slough Berkshire (Gran Bretagna).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
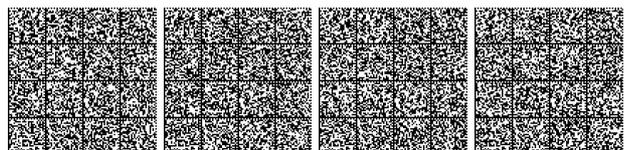
data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07815

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Zitromax e Azitromicina Pfizer».

Estratto determina V&A n. 1906 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente ai medicinali ZITROMAX e AZITROMICINA PFIZER.

È autorizzato il protocollo PASS a seguito della conclusione della procedura di Worksharing FI/H/xxxx/WS/23, conclusa a livello europeo il 10 luglio 2015, relativamente ai medicinali «Zitromax» e «Azitromicina Pfizer», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07816

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Purinethol»

Estratto determina V&A n. 1904 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PURINETHOL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Purinethol, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC n. 010344012 - "50 mg compresse" 25 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07817

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocaltrol»

Estratto determina V&A n. 1900 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e due variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale ROCALTROL.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Rocaltrol, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 024280012 - "0,25 mcg capsule molli" 30 capsule;

AIC n. 024280024 - "0,50 mcg capsule molli" 30 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Roche S.p.a. (codice fiscale 00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano (MI) Italia.

Stampati.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07818

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ifenec»

Estratto determina V&A n. 1898 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IFENEC.

È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Ifenec, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 024066058 - “1% crema vaginale” tubo 30 g + applicatore;

AIC n. 024066060 - “1% crema vaginale” tubo 78 g + applicatore;

AIC n. 024066072 - “50 mg ovuli” 6 ovuli;

AIC n. 024066084 - “50 mg ovuli” 12 ovuli;

AIC n. 024066096 - “50 mg ovuli” 15 ovuli;

AIC n. 024066108 - “150 mg ovuli” 3 ovuli;

AIC n. 024066110 - “150 mg ovuli” 6 ovuli;

AIC n. 024066159 - “1% soluzione cutanea per genitali esterni” 1 flacone 60 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

TITOLARE AIC: Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07819

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ifenec»

Estratto determina V&A n.1897 del 6 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale IFENEC.

È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Ifenec, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 024066019 - “1% crema” tubo 30 g;

AIC n. 024066021 - “1% emulsione cutanea” tubo 30 g;

AIC n. 024066033 - “1% polvere cutanea” flacone 20 g;

AIC n. 024066045 - “1% polvere cutanea” flacone 30 g;

AIC n. 024066122 - “1% soluzione cutanea” 3 bustine 10 g;

AIC n. 024066134 - “1% soluzione cutanea” 6 bustine 10 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07820

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Vi.Rel Pharma»

Estratto determina N. 1297/2015 del 12 ottobre 2015

Medicinale: DULOXETINA VI.REL PHARMA

Titolare AIC: Vi.Rel Pharma Sas - Corso Vinzaglio 12 bis – 10121 Torino

Confezione

“30 mg capsula rigida gastroresistente” 7 capsule in blister AL/AL

AIC n. 043548015 (in base 10) 19JZCH (in base 32)

Confezione

“30 mg capsula rigida gastroresistente” 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043548027 (in base 10) 19JZCV (in base 32)

Confezione

“30 mg capsula rigida gastroresistente” 28 capsule in blister AL/AL

AIC n. 043548039 (in base 10) 19JZD7 (in base 32)

Confezione

“30 mg capsula rigida gastroresistente” 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043548041 (in base 10) 19JZD9 (in base 32)

Confezione

"60 mg capsula rigida gastroresistente" 28 capsule in blister AL/AL

AIC n. 043548054 (in base 10) 19JZDQ (in base 32)

Confezione

"60 mg capsula rigida gastroresistente" 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043548066 (in base 10) 19JZF2 (in base 32)

Forma farmaceutica: Capsula rigida gastroresistente

Composizione: Ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

Principio attivo: 30 mg, 60 mg di duloxetina (come cloridrato)

Eccipienti:

30 mg:

Contenuto della capsula:

Ipromellosa

Talco

Biossido di titanio (E171)

Copolimero acido metacrilico-etil acrilato, dispersione al 30% (sodio laurilsolfato e polisorbato 80)

Trietilcitrato

Granuli di zucchero

Saccarosio

Involucro della capsula:

30 mg:

Gelatina

Biossido di titanio (E171)

Indigo carmine (E132)

60 mg:

Contenuto della capsula:

Ipromellosa

Talco

Biossido di titanio (E171)

Copolimero acido metacrilico-etil acrilato, dispersione al 30% (sodio laurilsolfato e polisorbato 80)

Trietilcitrato

Granuli di zucchero

Saccarosio

Involucro della capsula:

60 mg:

Gelatina

Biossido di titanio (E171)

Indigo carmine (E132)

Ossido di Ferro giallo (E172)

Produzione del principio attivo:

SCI Pharmatec Inc - D-U-N-S number: 656069515 - 186-2, Hai-Hu-Tsun, Lu-Chu-Hsiang, Taoyuan, Taiwan 338

Esteve Quimica S.A. - Av.da Mare de Deu de Montserrat 12, Barcelona (Spain)

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio lotti:

Laboratorios Dr. Esteve, SA Sant Marti s/n Polígono Industrial, Martorelles, Barcelona, - 08107 Spain

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento del disturbo depressivo maggiore.

Trattamento del dolore neuropatico diabetico periferico.

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Duloxetina VI.REL Pharma è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DULOXETINA VI.REL PHARMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07925

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Regioderm»

Estratto determina N. 1310/2015 del 12 ottobre 2015

Medicinale: REGIODERM

Titolare AIC: Regiomedica GmbH - Spitalstrasse 22 - 79539 Lörrach - Germania

Confezione

"10 mg capsule" 30 capsule rigide in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042668018 (in base 10) 18Q3ZL (in base 32)

Confezione

"25 mg capsule" 30 capsule rigide in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 042668020 (in base 10) 18Q3ZN (in base 32)

Forma farmaceutica: Capsula, rigida

Composizione: Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo: 10 mg, 25 mg di acitretina.

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

Maltodestrina

Ascorbato di sodio

Cellulosa microcristallina

Involucro della capsula:

Gelatina

Glicole propilenico

Sodio laurilsolfato

Titanio diossido (E171)

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro nero (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)

Shellac

Produttori del principio attivo:

Olon S.p.A, Strada Rivolatana Km 6/7, 20090 Rodano, Milano, Italia (holder)

Olon S.p.A, via Milano 186, 20024 Garbagnate Milanese, Milano

Micro-Macinazione SA. via Cantonale, CH 6995 Madonna del Piano, Svizzera

Produzione: Micro-Sphere SA, via Cantonale CH- 6996 Ponte Cremenaga, Svizzera

Confezionamento primario e secondario: Douglas Manufacturing Ltd, Central Park Drive, lincoln. p.o. box 45- 234, Auckland 0651 Nuova Zelanda

Controllo di qualità:

Micro-Sphere SA CH- 6995 Madonna del Piano, Svizzera

Douglas Manufacturing Ltd, Central Park Drive, lincoln. p.o. box 45- 234, Auckland 0651 - Nuova Zelanda

Rilascio dei lotti: Regiomedica GmbH, Spitalstrasse 22, D-79539 Lörrach, Germania

Indicazioni terapeutiche:

Forme estese e forme gravi e refrattarie di psoriasi

Psoriasi pustolosa delle mani e dei piedi

Grave ittiosi congenita e dermatite ittiosiforme

Lichen ruber planus della pelle e delle membrane mucose

Altre forme gravi e refrattarie di dermatite caratterizzate da discheratosi e/o ipercheratosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale REGIODERM è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07926

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bimatoprost Teva»

Estratto determina N. 1311/2015 del 12 ottobre 2015

Medicinale: BIMATOPROST TEVA

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - via Messina, 38 – 20154 Milano, Italia

Confezione

"0,1 mg/ml collirio, soluzione" 1 flacone da 3 ml in LDPE con contagocce

AIC n.043307014 (in base 10) 199N06 (in base 32)

Confezione

"0,1 mg/ml collirio, soluzione" 3 flaconi da 3 ml in LDPE con contagocce

AIC n.043307026 (in base 10) 199N0L (in base 32)

Forma farmaceutica: Collirio, soluzione

Composizione: Un ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 0,1 mg di bimatoprost

Eccipienti:

Benzalconio cloruro

Sodio cloruro

Sodio fosfato bibasico, anidro (E339)

Acido citrico, anidro (E330)

Acido cloridrico o sodio idrossido (per regolare il pH)

Acqua per preparazioni iniettabili

Produttori del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione)

Principio attivo: bimatoprost

Produttore: Assia Chemical Industries Ltd.

Sito produttivo: Teva-Tech Site - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, Emek sara, PO Box 2049 - Bèer Sheva 8412316 – Israel

Produttore: Teva API India Ltd.

Sito produttivo: Gajraula Site - Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India

Produzione dell'intermedio BTP-5

Produttore: Plantex Ltd.

Sito produttivo: Plantex Ltd. - 1 Hakadar Street, Industrial Zone, P.O. Box 160, Netanya 42101, Israel

Controllo della sostanza attiva

Produttore: Teva Pharmaceuticals Industries Ltd

Sito produttivo: Teva Pharmaceuticals Industries Ltd - Eli Hurvitz 18, Industrial Zone, Kfar Saba 4410202, Israel

Analisi microbiologica della sostanza attiva

Rilascio dei lotti, controllo dei lotti, produzione, confezionamento primario e secondario:

Teva Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company) - Gödöllo, Táncsics Mihály út 82 - H-2100 Ungheria (Headquarters: H-4042 Debrecen, Pallagi út 13)

Rilascio dei lotti e confezionamento secondario: Teva Santé - Rue Bellocier, Sens – 89100 Francia

Rilascio dei lotti:

Teva Nederland B.V. - Swensweg 5, Haarlem - 2031 GA Paesi Bassi

Teva Pharma B.V. - Swensweg 5, Haarlem - 2031 GA Paesi Bassi

Confezionamento secondario:

Teva PHARMA S.L.U. - C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza – 50016 Spagna

Neologistica s.r.l. - Largo Boccioni, 1 – Origgio (VA) – 21040 Italia

CIT S.r.l. - via Primo Villa, 17- Burago di Molgora (MB) – 20040 Italia

Indicazioni terapeutiche: Bimatoprost Teva è indicato per la riduzione della pressione intraoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto e nell'ipertensione oculare negli adulti (come monoterapia o come terapia aggiuntiva ai beta-bloccanti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BIMATOPROST TEVA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07927

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Hong Kong il 14 gennaio 2013, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmato a Hong Kong il 14 gennaio 2013, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 96 del 18 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2015.

In conformità al suo art. 28, l'Accordo e relativo Protocollo sono entrati in vigore il 10 agosto 2015.

15A07929

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salvador (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Pisanu, Console onorario in Salvador (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia di Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A07930

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Fortaleza (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Roberto Misici, Console onorario in Fortaleza (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia in Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A07931

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Palma di Maiorca (Spagna).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Alessio Paoletti, Vice Console onorario in Palma di Maiorca (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;
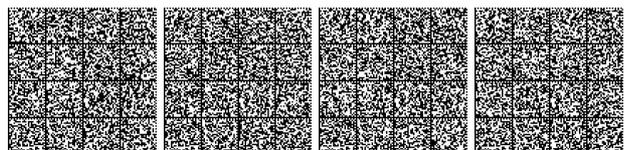
g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona;

s) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2015

Il direttore generale: SABBATUCCI

15A07932

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1236
Yen	135,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,122
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,74020
Fiorino ungherese	311,90
Zloty polacco	4,2449
Nuovo leu romeno	4,4168
Corona svedese	9,3513
Franco svizzero	1,0938
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3870
Kuna croata	7,6263
Rublo russo	73,1550
Lira turca	3,3649
Dollaro australiano	1,5853
Real brasiliano	4,4059
Dollaro canadese	1,4735
Yuan cinese	7,1417
Dollaro di Hong Kong	8,7080
Rupia indonesiana	16204,96
Shekel israeliano	4,3394
Rupia indiana	73,3711
Won sudcoreano	1304,86
Peso messicano	18,7147
Ringgit malese	4,9090
Dollaro neozelandese	1,7272
Peso filippino	52,193
Dollaro di Singapore	1,5984
Baht tailandese	40,854
Rand sudafricano	15,2697

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08057
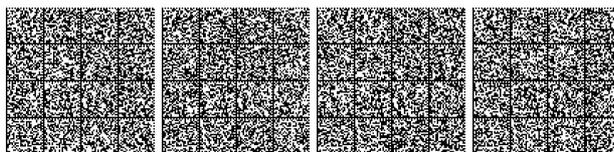
Cambi di riferimento rilavati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1224
Yen	135,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,109
Corona danese	7,4612
Lira Sterlina	0,73990
Fiorino ungherese	313,58
Zloty polacco	4,2487
Nuovo leu romeno	4,4186
Corona svedese	9,3121
Franco svizzero	1,0936
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3765
Kuna croata	7,6135
Rublo russo	72,6872
Lira turca	3,3576
Dollaro australiano	1,5781
Real brasiliano	4,4209
Dollaro canadese	1,4701
Yuan cinese	7,1358
Dollaro di Hong Kong	8,6987
Rupia indonesiana	15970,48
Shekel israeliano	4,3423
Rupia indiana	73,3854
Won sudcoreano	1311,31
Peso messicano	18,8647
Ringgit malese	4,8962
Dollaro neozelandese	1,7293
Peso filippino	52,091
Dollaro di Singapore	1,5986
Baht tailandese	40,768
Rand sudafricano	15,3607

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08058

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1266
Yen	135,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,099
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,7358
Fiorino ungherese	312,17
Zloty polacco	4,2300
Nuovo leu romeno	4,4174
Corona svedese	9,2924
Franco svizzero	1,0882
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2580
Kuna croata	7,6095
Rublo russo	69,9561
Lira turca	3,2997
Dollaro australiano	1,5586
Real brasiliano	4,3238
Dollaro canadese	1,4649
Yuan cinese	7,1621
Dollaro di Hong Kong	8,7312
Rupia indonesiana	15492,07
Shekel israeliano	4,3375
Rupia indiana	73,1140
Won sudcoreano	1299,71
Peso messicano	18,6678
Ringgit malese	4,7400
Dollaro neozelandese	1,6966
Peso filippino	51,829
Dollaro di Singapore	1,5870
Baht tailandese	40,4010
Rand sudafricano	15,0690

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08059

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1254
Yen	134,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,117
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,73660
Fiorino ungherese	312,17
Zloty polacco	4,2321
Nuovo leu romeno	4,4162
Corona svedese	9,2790
Franco svizzero	1,0935
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2185
Kuna croata	7,6235
Rublo russo	70,3304
Lira turca	3,3012
Dollaro australiano	1,5664
Real brasiliano	4,3574
Dollaro canadese	1,4683
Yuan cinese	7,1507
Dollaro di Hong Kong	8,7220
Rupia indonesiana	15619,12
Shekel israeliano	4,3431
Rupia indiana	73,2592
Won sudcoreano	1305,49
Peso messicano	18,6929
Ringgit malese	4,7500
Dollaro neozelandese	1,7050
Peso filippino	51,923
Dollaro di Singapore	1,5890
Baht tailandese	40,500
Rand sudafricano	15,1556

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08060

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 ottobre 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1362
Yen	136,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,109
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,74070
Fiorino ungherese	311,59
Zloty polacco	4,2170
Nuovo leu romeno	4,4150
Corona svedese	9,2683
Franco svizzero	1,0919
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1895
Kuna croata	7,6290
Rublo russo	69,3640
Lira turca	3,2973
Dollaro australiano	1,5502
Real brasiliano	4,2601
Dollaro canadese	1,4698
Yuan cinese	7,2094
Dollaro di Hong Kong	8,8057
Rupia indonesiana	15346,50
Shekel israeliano	4,3450
Rupia indiana	73,6258
Won sudcoreano	1298,05
Peso messicano	18,6271
Ringgit malese	4,6919
Dollaro neozelandese	1,6964
Peso filippino	51,945
Dollaro di Singapore	1,5855
Baht tailandese	40,392
Rand sudafricano	15,0674

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A08061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio e giugno 2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 ottobre 2015, è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di gennaio e giugno 2015.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

15A07936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del credito d'imposta.

Con circolari del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica dell'8 ottobre 2015 sono state definite, in attuazione dell'art. 4, comma 1 dei decreti del 13 gennaio 2015, n. 272 e n. 273 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, rispettivamente, al riconoscimento del credito d'imposta per le reti di impresa e per il commercio elettronico, le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione del credito d'imposta.

Il testo delle circolari e la relativa modulistica è consultabile nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), nella sezione Politiche nazionali - Impresa - Credito d'imposta.

15A07933

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «To.Tem srl», in Loro Ciuffena.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

To.Tem srl Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 17 - Loro Ciuffena (AR).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 settembre 2015.

15A07934

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «O.V.T. srl», in Paternò.

Con decreto del direttore generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 25 settembre 2015 il seguente organismo:

O.V.T. srl C/da Jaconianni sn Paternò (CT)

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

15A07935

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-249) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
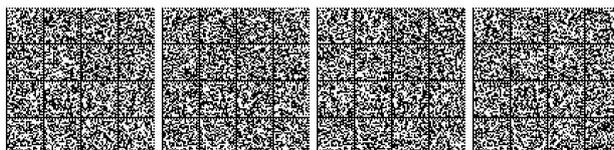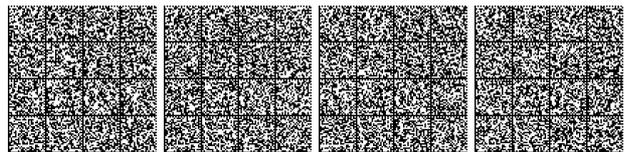
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.